



Ai Docenti (anche neo-immessi o trasferiti in
questo Istituto)
Al Personale ATA (anche neoassunto o trasferito
in questo Istituto)
Studentesse e studenti / Famiglie

p.c.

RSPP

MC

RLS

DPO

OGGETTO: Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Disposizioni di sicurezza e certificazione verde COVID19 per il personale nelle scuole

Si informa che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021).

Si riportano in sintesi le principali disposizioni:

- è previsto che l'attività scolastica e didattica sia svolta **in presenza**, con possibilità di deroga con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in "zona rossa" o "zona arancione", ovvero in caso di **quarantena/isolamento** per gruppi di alunni o singoli alunni;
- è fatto obbligo di utilizzo dei **dispositivi** di **protezione** delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o

disabilità incompatibili con l'uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- è raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza** interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto **divieto di accedere o permanere** nei locali scolastici e universitari ai soggetti con **sintomatologia respiratoria, similinfluenzale o temperatura corporea superiore a 37,5°**.
- in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicheranno i **protocolli** già adottati nel **precedente anno scolastico**,

E' fatto altresì **obbligo** al **personale** (docente e Ata) di **possedere** la certificazione verde (Green Pass). Il personale docente e Ata è tenuto ad **esibire** la certificazione verde. È **esentato** dall'obbligo di possedere e esibire il green pass chi è **esonero** dalla vaccinazione **dall'autorità sanitaria**. Le certificazioni di esenzione sono rilasciate dalle competenti autorità sanitarie secondo quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute prot. 35309 del 4/8/2021, in formato *anche* cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, hanno **validità** massima **fino al 30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Si precisa che riguardo agli **studenti** il decreto **non ha introdotto alcun obbligo** di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica, per gli studenti permangono al momento, quindi, le regole già adottate nello scorso anno scolastico, integrate e richiamate da quelle sopra riportate.

Relativamente, invece, all'introduzione dell'**obbligo di possesso ed esibizione** della certificazione verde COVID19 (green pass), per il **personale scolastico** e relativi controlli e sanzioni, si riporta in sintesi quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del decreto:

- Dal **1° settembre 2021** e fino al **31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo proroghe, **tutto il personale** scolastico, **docente e non docente, deve possedere** ed è tenuto a **esibire** la certificazione verde COVID 19 (Green Pass). I dirigenti scolastici sono tenuti a **verificare** il rispetto di questa disposizione;
- Per il **mancato rispetto** di tale disposizione il decreto prevede una **sanzione** amministrativa prevista dalla legge n. 35 del 22 maggio 2021 (da euro 400 a euro 1000) e la considerazione di "**assenza ingiustificata**". A decorrere dal quinto giorno di "**assenza**" il decreto prevede che il **rapporto di lavoro sia sospeso** e non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino a conseguimento della certificazione verde da parte dell'interessato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da specifica Circolare del Ministero della salute.

Facendo apposito riferimento alla certificazione verde COVID19 (green pass) e alla sua acquisizione si riporta quanto stabilito dal DL n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021:

"Art. 9 comma 2.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a)** avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b)** avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c)** effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 3.

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal **comma 2, lettera a)**, ha una validità di dodici mesi (salvo eventuale diversa scadenza stabilita dall'autorità competente) a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è **rilasciata automaticamente** all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità **dal quindicesimo** giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal **comma 2, lettera b)**, ha una validità di sei mesi a far data **dall'avvenuta guarigione** di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma **cessa** di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della certificazione, l'interessato venga identificato come **caso accertato** positivo al SARS-CoV-2. Le **certificazioni di guarigione** rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, **salvo** che il soggetto venga **nuovamente identificato** come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal **comma 2, lettera c)**, ha una validità di **quarantotto ore** dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.”

Ai fini della massima informazione del caso, si riporta link di interesse sul green pass:

<https://www.dgc.gov.it/web/>

Nel rimanere in attesa di ulteriori chiarimenti e disposizioni attuative da parte delle autorità governative e/o dell'amministrazione, circa le quali si darà successiva comunicazione, si ricorda che, come già precedentemente indicato da questa stessa direzione (Prot. 0001309 del 2 aprile 2021) il personale vaccinato **continuerà ad adottare le stesse prescrizioni e cautele** finora previste dal protocollo di sicurezza antiCovid, sia in relazione all'uso dei DPI che del distanziamento, dell'igiene delle mani, della verifica delle condizioni di idoneità al servizio in presenza (assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e/o di sintomatologie Covid correlate, non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non essere sottoposta a misure di isolamento o quarantena ecc.), a rispettare le prescrizioni per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e a riferirsi al proprio datore di lavoro, ai colleghi, agli utenti, nonché a proteggere se stesso, nello stesso modo con cui finora è stato chiamato a comportarsi e ad agire in chiave preventiva anticovid e/o di contrasto all'emergenza sanitaria. Sono fatte salve integrazioni o modifiche attuate dalla scrivente direzione e/o dalle competenti Autorità.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Scancarello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93